

Allegato n. 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE
DI RISERVE BONDONE**

Premesso che

- la Rete di riserve Bondone è stata già attivata con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1930 di data 10/11/2014;
- l'Accordo di Programma citato al paragrafo precedente è stato prorogato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1981 di data 24/11/2017, n. 1118 di data 04/08/2020 e n. 1652 del 08/10/2021 ed è scaduto in data 30/09/2022;
- ritenuto importante proseguire il percorso avviato nell'anno 2014 e l'esperienza di gestione coordinata realizzata mediante la Rete delle riserve;
- visto l'articolo 47 , comma 1 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (di seguito "legge provinciale"), che prevede che "la Rete di riserve è costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversità, di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonché alla promozione di attività socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile. La Rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti

fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO”;

tra le parti:

La Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata “P.A.T.”, con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante, 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, legalmente rappresentata da Maurizio Fugatti , in qualità di Presidente della Provincia Autonoma di Trento,

e gli Enti:

il Comune di Trento, con sede in Via Belenzani, n. 19 – (CAP 38122) Trento (TN), codice fiscale n. 00355870221, partita I.V.A. n. 00355870221, legalmente rappresentato dal Sindaco Franco Ianeselli, nato a Trento il 05/08/1978, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Rete di riserve Bondone in qualità di sottoscrittore;

Il Consorzio dei Comuni del BIM _____, con sede in _____, n. ____ – (CAP ____) (luogo _____) (TN), codice fiscale n. _____, partita I.V.A. n. _____, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Rete di riserve Bondone in qualità di sottoscrittore;

la Comunità di _____, con sede in _____, n. ____ – (CAP ____) (luogo _____) (TN), codice fiscale n. _____, partita I.V.A. n. _____, legalmente

rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Rete di riserve Bondone in qualità di sottoscrittore;

il Comune di _____ con sede in _____, n. _____ - (CAP _____) (luogo _____) (TN), codice fiscale n. _____, partita I.V.A. n. _____, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Rete di riserve Bondone in qualità di sottoscrittore;

l'ASUC/Regola/Consortela di _____ con sede in _____, n. _____ - (CAP _____) (luogo _____) (TN), codice fiscale n. _____, partita I.V.A. n. _____, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Rete di riserve Bondone in qualità di sottoscrittore;

In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1512 di data 26/08/2022,

si sottoscrive la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – Ambito territoriale

Comma 1) la Rete di riserve Bondone ricade sul territorio dei seguenti

Comuni: Cimone, Garniga Terme, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina.

Comma 2) L'ambito territoriale di riferimento della Rete di riserve Bondone racchiude le seguenti aree protette:

Siti e Zone della Rete Natura 2000

IT3120105 - Burrone di Ravina

IT3120110 - Terlago

IT3120087 - Laghi e abisso di Lamar

IT3120081 - Pra' dell'Albi - Cei

IT3120051 - Stagni della Vela - Soprasasso

IT3120050 - Torbiera delle Viote

IT3120015 - Tre Cime del Monte Bondone

IT3120052 - Dos Trento

Riserve locali

Val di Gola - Comune di Trento (anche ZSC Burrone di Ravina)

Palù - Comune di Trento

Casotte - Comune di Villa Lagarina

Prada - Comune di Vallelaghi

Valle Scanderlotti - Comune di Garniga

Comma 3) L'ambito territoriale di riferimento della Rete di riserve Bondone racchiude i seguenti Ambiti di Integrazione Ecologica (AIE):

Corridoi ecologici - collegamenti biologici - pietre di guado

Corridoio tra Stagni della Vela e Foci dell'Avisio (rete di siti riproduttivi di anfibi)

Collegamento biologico tra Torbiera delle Viote, Valle Scanderlotti e Pra' dall'Albi-Cei (rete di siti riproduttivi di anfibi)

Collegamento biologico tra Palù, Terlago e laghi di Lamar (rete di siti riproduttivi di anfibi)

Corridoio e pietre di guado nella piana di Vigolo Baselga (rete di zone umide distribuite lungo il corso del Fosso Maestro compreso il lago di Terlago)

Zone di attraversamento animali

S.S. 45 “Gardesana Occidentale “ tra Narano e Terlago (orso e ungulati)

S.P. 90 tra Ravina e Romagnano (ungulati)

S.P. 25 prima dell'entrata a Garniga Nuova (ungulati e anfibi)

S.P. 20 nei pressi del lago di Cei (ungulati e anfibi)

S.P. 85 a valle di Sopramonte (ungulati);

S.P. 18 ad est del lago Santo (anfibi);

Strada che da Cadine porta a Terlago nei pressi di Maso Travolt (anfibi).

Ambiti territoriali di pregio (hotspot floristici e faunistici)

Pascoli di malga Brigolina e Malghet (averla piccola, ululone dal ventre giallo, orchidee e altre specie floristiche rare)

Dossi di Omalga (prati aridi ricchi di orchidee, averla piccola e bigia padovana)

Prati di Sant'Anna (re di quaglie)

Castelar de la Groa – Sardagna (*habitat* rari, specie floristiche rare)

Piana delle Viote (*habitat* e specie rari)

Versante occidentale del Palon e La Rosta (fagiano di monte)

Bocca Vaiona (valico per le migrazioni degli uccelli)

Prati di Prada (prati ricchi di specie)

Zendrana e Bellaria (prati ricchi di specie)

Pareti rocciose a monte della Vela, Romagnano, Aldeno (gufo reale)
Aree agricole nel comune di Villa Lagarina (re di quaglie, succiacapre, saltimpalo, averla piccola e ortolano)

Art. 2 – Obiettivi della rete di riserve

Comma 1) – La presente convenzione concerne le modalità di gestione coordinata delle aree protette presenti nei Comuni amministrativi di Cimone, Garniga Terme, Trento, Vallelaghi, Villa Lagarina, al fine della tutela e valorizzazione dei fattori di biodiversità e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali attraverso l’attuazione di misure di conservazione attiva e lo sviluppo di azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversità e della sostenibilità. In particolare la Rete di riserve Bondone è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici in coerenza con quelli generali riportati al punto 3 del documento “l.p. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4bis e 4 bis1. Criteri e modalità in merito all’approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle Reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria-dalle Dolomiti di Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime”

Art. 3 – Documenti programmatici della rete di riserve

Comma 1) Per l’attuazione delle azioni da intraprendere sul territorio, la Rete di riserve Bondone redige un Programma triennale degli interventi.

Comma 2) Il Programma degli interventi contiene:

- a. la descrizione delle attività e/o opere che la Rete di riserve Bondone intende attuare nel triennio;
- b. il documento tecnico che descrive le finalità e gli obiettivi delle azioni e delle attività previste nel Programma degli interventi e comprende il relativo crono programma;

- c. il programma finanziario complessivo stimato per coprire la spesa di ogni attività e/o opera;
- d. i nominativi degli enti finanziatori con i relativi importi e percentuali di contributo per ogni azione.

Comma 3) Il Programma degli interventi di cui al comma 1) deve contenere azioni che rispettano le tipologie indicate all'articolo 4.

Comma 4) Il Programma degli interventi per il primo triennio deve essere approvato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla approvazione della convenzione mentre quelli successivi sono approvati entro il termine di validità del programma precedente con decorrenza dal giorno successivo la scadenza dello stesso.

Art. 4 – Tipologie di azioni della Rete di riserve

La rete di riserve ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 attua azioni sul proprio territorio di cui alle seguenti tipologie:

- A. Coordinamento e conduzione della rete di riserve;
- B. Studi, monitoraggi, piani;
- C. Comunicazione, educazione, formazione;
- D. Sviluppo locale sostenibile;
- E. Azioni di valorizzazione;
- F. Azioni di conservazione e tutela attiva.

Art. 5 – Decorrenza e durata della Convenzione

Comma 1) La presente convenzione ha la durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del programma degli interventi relativo al primo triennio.

Comma 2) Per quanto riguarda le modalità di recesso si rinvia all'articolo 7.

Comma 3) Le parti si riservano di modificare, nel corso della vigenza della convenzione, le condizioni, i termini pattuiti, compresa l'entrata di eventuali

nuovi soggetti sottoscrittori, attraverso un atto modificativo della presente Convenzione sottoscritto da tutti soggetti firmatari della stessa.

Art. 6 – Soggetto responsabile della rete di riserve

Comma 1) Il soggetto responsabile della rete di riserve, ai sensi dell'art. 47, Comma 5 della legge provinciale, è individuato nel Comune di Trento, con sede a Trento, Via Belenzani, 19.

Comma 2) Il soggetto indicato al comma 1) è responsabile per le attività della rete di riserve, nonché referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori della presente Convenzione per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della rete di riserve da assumere da parte degli organi competenti secondo il proprio ordinamento.

In particolare cura:

a) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali e adempimenti necessari al funzionamento della rete di riserve, con particolare riguardo alle richieste di contribuzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale;

b) gli aspetti finanziari e la gestione contabile: in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario, allegato al Programma degli interventi, approvato entro 90 (novanta) giorni dalla approvazione della Convenzione in prima applicazione, e successivamente proposto dalla Conferenza della rete di riserve e approvato entro il termine di validità del Programma precedente, provvede a imputare le spese e a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti e i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza medesima e approvati in seguito da tutti gli Enti finanziatori;

c) la rendicontazione finale di tutte le azioni definite nel Programma degli

interventi presentata a tutti gli enti finanziatori entro 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza del Programma triennale degli interventi, sulla base di un modello standard approvato con determinazione del Dirigente del servizio competente in materia di conservazione della natura, fatta salva la possibilità di prorogare il suddetto termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007;

d) la nomina, l'incarico o l'assunzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del Coordinatore e degli altri componenti dello staff di cui all'articolo 12, di preferenza individuati all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti alla Convenzione o tramite altre forme definite dall'ente responsabile, entro i limiti del budget definito nel Programma finanziario allegato al Programma degli interventi e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale.

Comma 3) Per la gestione e il coordinamento della rete di riserve il Soggetto responsabile può, previa decisione della Conferenza della rete:

- a) avvalersi di Coordinatore e staff, ai sensi dell'articolo 12;
- b) avvalersi del personale, delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dagli altri Enti sottoscrittori della Convenzione della rete di riserve;
- c) dare attuazione delle azioni previste dai documenti programmatici oltre che direttamente, anche come segue:
 - i. affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di delega, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente responsabile della rete di riserve assicura all'Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate;
 - ii. procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti

pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.

Comma 4) Il soggetto responsabile della rete di riserve richiede il finanziamento agli Enti firmatari della Convenzione come segue:

a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale;

b) ai soggetti finanziatori al termine di ciascun anno, sulla base del rendiconto sullo stato di attuazione delle azioni svolte, predisposto dal Coordinatore e approvato dalla Conferenza della rete, salve diverse disposizioni che saranno concordate nell'ambito della Conferenza medesima.

Comma 5) Il soggetto responsabile della rete di riserve, al fine di assicurare la più efficace e corretta gestione della stessa, garantisce la stretta collaborazione dei propri uffici mettendo a disposizione il proprio personale, nei limiti e compatibilmente con le proprie attività istituzionali, in aggiunta alla compartecipazione finanziaria.

Art. 7 – Recesso di un Ente sottoscrittore

Comma 1) Ciascun Ente sottoscrittore potrà recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata da comunicare alle controparti entro sei mesi dalla data di decorrenza del recesso.

Comma 2) Nell'eventualità che un Ente sottoscrittore ma non finanziatore voglia rinunciare a quanto sottoscritto con la presente Convenzione lo deve comunicare a tutti gli Enti sottoscrittori entro sei mesi dalla data di decorrenza della rinuncia.

Comma 3) Un Ente sottoscrittore della presente Convenzione e anche finanziatore della rete di riserve, che intende recedere dalla presente Convenzione deve comunque garantire la concessione del finanziamento previsto nel "Programma degli interventi approvato".

Comma 4) Nei casi indicati ai commi 2) e 3) del presente articolo, gli Enti

sottoscrittori, ricevuta la comunicazione dall'Ente dimissionario, devono prenderne atto con un proprio provvedimento.

Comma 5) Nei casi indicati ai comma 2) e 3) del presente articolo, la Convenzione è valida e dovrà essere portata avanti dai rimanenti Enti sottoscrittori, senza alcuna modifica e/o integrazione alla stessa.

Art. 8 – Organismi della rete di riserve

Comma 1) Gli organismi della Rete di riserve sono i seguenti:

- a. la Conferenza della rete di riserve ;
- b. il Presidente della rete di riserve;
- c. il Gruppo di lavoro della rete di riserve.

Comma 2) Per il funzionamento e la gestione della rete di riserve è nominato un Coordinatore, eventualmente coadiuvato da uno staff, che lavora in collaborazione con gli uffici e il personale dell'Ente Responsabile della rete di riserve.

Comma 3) La Rete di riserve potrà richiedere il coinvolgimento degli abitanti e dei portatori di interesse locali alla gestione ed attuazione della Rete stessa, tramite la valorizzazione delle idee e la ricerca di soluzioni condivise.

Art. 9 – La Conferenza della rete di riserve

Comma 1) La Conferenza della Rete di riserve è composta da:

- il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete di riserve o suo delegato;
- il Presidente o Commissario di ciascuna Comunità di valle aderente alla Rete di riserve o suo delegato;
- un rappresentante degli enti proprietari dei territori coinvolti dalla Rete di Riserve o suo delegato;
- i Presidenti di altri Soggetti o Enti sottoscrittori;
- il dirigente del Servizio competente in materia di conservazione della natura della Provincia autonoma di Trento o suo delegato, con il compito specifico di assicurare un coordinamento della Rete di riserve con il sistema

delle aree protette provinciali e di verificare che le azioni della Rete di riserve siano coerenti con le finalità di conservazione della natura con particolare riferimento ai siti e alle zone della Rete Natura 2000.

Comma 2) La conferenza della Rete svolge le seguenti funzioni:

- a) controlla lo stato di avanzamento del programma degli interventi, approva i rendiconti ovvero le relazioni tecniche annuali sullo stato di avanzamento delle azioni;
- b) elegge al proprio interno il Vice-presidente, il quale oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) approva ai sensi e nei termini dell'articolo 15 le variazioni al Programma finanziario;
- d) stabilisce i criteri per la nomina di coordinatore e staff e ne propone la revoca; determina compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni assegnate al coordinatore e allo staff;
- e) decide in merito agli indirizzi politico-programmatici e le priorità di azione della rete di riserve e di ogni altro aspetto riferibile alla governance;
- f) dà attuazione al Programma degli interventi, composto dal documento tecnico e dal Programma finanziario nelle modalità previste all'articolo 6.
- g) attua la partecipazione ampia alla Rete tramite l'attivazione dell'organismo di partecipazione territoriale, secondo i metodi concordati tra i sottoscrittori.

Comma 3) La Conferenza della rete è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti. La convocazione deve essere spedita almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta.

Comma 4) Possono partecipare alle sedute della Conferenza della rete di Riserve, senza diritto di voto:

- il Segretario del Soggetto responsabile;

- Il Coordinatore;
- altri eventuali esperti su argomenti specifici all'ordine del giorno;

Comma 5) La Conferenza della rete di riserve decide a maggioranza relativa dei presenti, ad eccezione dei seguenti casi, nei quali è richiesta la maggioranza degli aventi diritto:

- a) per l'approvazione della modifica della Convenzione;
- b) per l'approvazione delle proposte di modifica, di proroga della rendicontazione o di nuovo Programma degli interventi;
- c) per le variazioni al Programma finanziario solo nel caso di risorse aggiuntive;
- d) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 6) Le sedute della Conferenza della rete sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Comma 7) Le decisioni assunte dalla Conferenza della rete saranno attuate dall'Ente responsabile sulla base di quanto disposto nel verbale redatto dal Coordinatore.

Comma 8) Le funzioni di Segretario della Conferenza della rete sono svolte dal Coordinatore della rete.

Comma 9) Non sono previsti compensi o rimborsi per i membri della Conferenza della rete, fatto salvo quanto stabilito per il Presidente all'articolo 10, comma 4).

Art. 10 – Presidente della rete

Comma 1) Il Legale rappresentante del soggetto responsabile individuato all'art. 6, comma 1), o suo delegato, ricopre l'incarico di Presidente della rete di riserve e di Presidenza della Conferenza della rete, di cui all'articolo 9.

Comma 2) Il Presidente rimane in carica per la durata della presente convenzione e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.

Comma 3) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede la Conferenza della rete di riserve di cui all'articolo 9, predisponendone l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il Gruppo di lavoro, di cui all'articolo 11);
- c) rappresenta la rete di riserve nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli;
- d) sovrintende all'andamento generale della rete di riserve;
- e) presenta alla Conferenza della rete, coadiuvato dal Coordinatore, e al Servizio competente in materia di conservazione della natura la relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni;
- f) demanda al Coordinatore il coordinamento e la direzione delle attività della rete di riserve;
- g) approva le variazioni compensative fra azioni all'interno della stessa tipologia di spesa e le comunica alla Conferenza della rete nel limite massimo del 20 (venti) per cento dell'importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia interessata dalla modifica;
- h) fa parte del tavolo di coordinamento provinciale delle aree protette;
- i) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della rete di riserve;
- j) gestisce i rapporti con l'Ente responsabile della rete e con il Coordinatore/Staff ai fini dell'attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza della rete.

Comma 4) Non sono previsti compensi al Presidente, come chiarito nei criteri, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 11 – Gruppo di lavoro

Comma 1) E' istituito il Gruppo di lavoro della rete di riserve, composto stabilmente da tre membri e precisamente:

- a) Il Presidente della rete di riserve;

b) un rappresentante del Servizio competente in materiale di conservazione della natura;

c) il coordinatore della Rete.

Comma 2) Al Gruppo di lavoro partecipano i funzionari provinciali designati dai Servizi di volta in volta competenti per le materia trattate, i quali vengono interpellati singolarmente o congiuntamente a seconda delle tematiche oggetto di approfondimento. L'individuazione nominale dei suddetti funzionari provinciali avviene tramite richiesta scritta del Soggetto responsabile della rete a ciascun Servizio provinciale competente in materia.

Comma 3) In funzione delle rilevanze tematiche specifiche di ciascuna azione/intervento sottoposto a consulenza tecnica del Gruppo di Lavoro è facoltà del Coordinatore, sentito il Presidente, invitare alle sedute altre competenze presenti sul territorio, che a titolo non esaustivo si richiamano:

- a) APT/ConSORZI Turistici;
- b) Parchi naturali provinciali o Parco nazionale dello Stelvio;
- c) TSM-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio;
- d) MUSE/Fondazione Museo Civico di Rovereto;
- e) Fondazione Edmund MACH;
- f) SAT - Società degli Alpinisti Tridentini;
- g) Ecomusei.

Comma 4) Il Gruppo di Lavoro, a composizione variabile tra i membri di cui al comma 1, e le eventuali altre competenze indicate ai commi 2 e 3, affianca il coordinamento della rete di riserve e fornisce consulenza tecnica su richiesta della rete di riserve. I membri del Gruppo di Lavoro sono interpellati tramite convocazione di sedute o singolarmente, tramite incontri, mail in base ai temi trattati ogni qual volta il Coordinatore, o altre strutture della rete di riserve, lo ritengano necessario.

Comma 5) Le funzioni assegnate al Gruppo di Lavoro, interpellato nei modi indicati al comma 4, durante la fase di attuazione del Programma degli

interventi sono le seguenti:

- a) fornisce consulenza e procede a verifiche di fattibilità tecnica delle proposte elaborate dalle strutture della rete di riserve o dai consulenti incaricati, in attuazione degli indirizzi della Conferenza della rete in merito alle azioni che non sono oggetto di pareri formali obbligatori ai sensi della normativa vigente;
- b) fornisce consulenza sulle materie di conservazione e tutela attiva delle aree protette, specie e habitat sensibili, vulnerabili o rari;
- c) fornisce consulenza in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio della Rete;
- d) fornisce consulenza e approfondimenti che si rendono necessari per ogni altra materia.

Comma 6) I componenti del Gruppo di Lavoro possono esprimere il proprio parere anche in forma scritta mediante scambio semplice di corrispondenza.

Comma 7) Le sedute del Gruppo di Lavoro sono convocate dal Presidente, mentre è demandata al Coordinatore la facoltà di interpellare i membri del Gruppo di Lavoro ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento delle attività della rete di riserve.

Comma 8) Ai membri del Gruppo di Lavoro e agli esperti indicati al comma 3 non spetta alcun compenso per la consulenza fornita e/o la partecipazione alle sedute.

Art. 12 – Coordinamento e staff della rete di riserve

Comma 1) La gestione della rete di riserve oggetto della presente Convenzione è assicurata dal Coordinamento tecnico-amministrativo della rete stessa, formato dal Coordinatore e da altre figure di Staff utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento della rete di riserve.

Comma 2) Il Coordinamento della rete di riserve si struttura in una sede principale a Trento presso il Comune, Servizio sostenibilità e transizione

ecologica ed altre eventuali secondarie nel territorio di competenza da individuare sulla base delle decisioni della Conferenza della rete.

Comma 3) Il Coordinamento della rete di riserve, in coerenza con quanto previsto dal Programma degli interventi, nei limiti del budget finanziario e nel rispetto della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 96 della legge provinciale, prevede la seguente composizione, ricoperta da figure con incarichi o ruoli anche a tempo parziale:

a) Coordinatore: ha funzioni di indirizzo gestionale e di attuazione, cura il coordinamento dello staff, degli enti e degli organi della governance della rete di riserve nonché collabora con l'Ente responsabile anche dal punto di vista amministrativo-contabile; assicura il raccordo con il sistema delle aree protette del Trentino . Nello specifico:

- svolge le funzioni di Segretario della Conferenza della rete e del Gruppo di lavoro;
- cura, direttamente e tramite le altre figure di staff, l'esecuzione delle decisioni della Conferenza della rete, delle disposizioni impartite dal Presidente e del Gruppo di lavoro;
- sovrintende all'attività della rete di riserve, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza della rete verso i quali ne è responsabile;
- svolge le funzioni di connettore e attiva il Gruppo di lavoro;
- predispone la Relazione tecnica annuale sullo stato di avanzamento delle azioni e la proposta del Programma degli interventi e del Programma finanziario da presentare alla Conferenza della rete;
- partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino;
- è referente per il soggetto responsabile per qualsiasi attività della rete;
- esercita ogni altro compito inerente alla gestione della rete di riserve che sia attribuito allo stesso dalla Conferenza della rete e che non sia assegnato ad

altri ruoli di staff e/o altra struttura organizzativa e/o assegnato al Soggetto responsabile;

b) Staff/assistente amministrativo: a cui sono assegnate le funzioni di supporto amministrativo della rete di riserve per la predisposizione degli atti e adempimenti amministrativi e contabili in raccordo con il personale dell'ente responsabile e con il coordinatore.

Art. 13 - Durata del Programma degli interventi

Comma 1) Il Programma degli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, ha durata triennale dalla sua approvazione. Entro tale data tutte le azioni, escluse quelle indicate al successivo comma 3, devono essere concluse. La conclusione delle attività è accertata: per le opere secondo le norme in materia di lavori pubblici e per le altre tipologie di azioni, da dichiarazione di conclusione attività nei termini previsti.

Comma 2) I pagamenti (mandati quietanzati) di tutti gli interventi, di cui all'articolo 3 della presente Convenzione e terminati nei termini indicati al Comma 1, possono essere effettuati successivamente a tale termine ma entro la scadenza della rendicontazione.

Comma 3) Le azioni iniziate prima della scadenza del termine triennale del Programma degli interventi possono essere attuate e terminate entro la scadenza della rendicontazione.

Comma 4) Alla scadenza della rendicontazione è possibile **prorogare** il termine di rendicontazione, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza della rete di riserve in applicazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.

Comma 5) I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della rete di riserve nel periodo di durata della Convenzione e a favorire l'entrata di nuovi Comuni limitrofi.

Art. 14 – Modifica del Programma degli interventi e del Programma finanziario

Comma 1) È possibile modificare il Programma degli interventi e il Programma finanziario allegato allo stesso, durante il periodo di validità del medesimo, secondo le modalità definite ai successivi commi.

Comma 2) Le variazioni al Programma finanziario non possono diminuire l'importo destinato alla tipologia B "Studi, monitoraggi e piani" e F "Azioni di conservazione e tutela attiva", salvo diverse e motivate proposte approvate dalla Conferenza della rete previo assenso preliminare del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della P.A.T.

Comma 3) Qualora le modifiche interessino attività o azioni finanziate dalla Provincia, le stesse sono subordinate all'assenso preliminare del Servizio competente in materia di conservazione della natura.

Comma 4) Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti e fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi e al Programma finanziario, è facoltà del Presidente della rete di approvare variazioni al Programma finanziario, che non comportino l'introduzione di nuove azioni, la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, entro il limite del 20 (venti) per cento dell'importo iniziale (previsto e approvato con il Programma degli interventi) della tipologia, fra azioni compensative all'interno della stessa tipologia di spesa.

Comma 5) Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al Programma degli interventi, le variazioni al Programma finanziario superiori ai limiti di cui al comma 3 e/o quelle che comportino l'introduzione di nuove azioni, la modifica e l'eliminazione di quelle già esistenti, sono invece approvate dalla Conferenza della rete, con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle azioni interessate dalla modifica. Tali variazioni richiedono l'approvazione, con provvedimento del soggetto responsabile, contenente l'aggiornamento del Programma degli interventi della parte modificata e del

quadro complessivo del Programma finanziario. L'importo complessivo della tipologia di spesa a seguito delle sopraccitate variazioni deve rispettare le percentuali previste nel paragrafo 6 "Spese ammissibili" e 7 "Livello del finanziamento" del documento "l.p. 23 maggio 2007, n. 11, articolo 47, comma 6 e comma 10, articolo 96, comma 4, 4bis e 4 bis1. Criteri e modalità in merito all'approvazione dello schema di convenzione, dello schema di programma degli interventi per la gestione delle Reti di riserve e della Riserva Biosfera Unesco Alpi Ledrensi Giudicaria – dalle Dolomiti al Garda nonché criteri di finanziamento delle medesime".

Comma 6) Laddove le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riguardino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della deliberazione della Giunta provinciale prevista all'articolo 96 della legge provinciale.

Comma 7) In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove azioni e/o ad integrazioni di azioni già programmate, la modifica del Programma finanziario viene proposta dalla Conferenza della rete e approvata dai soggetti finanziatori delle risorse aggiuntive e dall'Ente responsabile con proprio provvedimento e dovrà essere supportata da una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal Programma degli interventi, di quelle che necessitano di integrazione finanziaria e/o delle nuove azioni previste. Qualora non siano previste risorse aggiuntive a carico della Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma degli interventi e del Programma finanziario aggiornati.

Art. 15 (Composizione delle controversie)

Comma 1) In caso di controversie sull'interpretazione della presente Convenzione che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni comunali e gli altri Enti che partecipano alla stessa, unitamente

all'Amministrazione provinciale, nomineranno di comune accordo un Collegio arbitrale. In mancanza di accordo il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 16 (Spese e oneri fiscali – bolli)

Comma 1) – Agli effetti fiscali le parti dichiarano: -----

- che l'imposta di bollo _____ ---

- che l'imposta di registro _____;

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.-----

Luogo.,

FIRME

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.